Legge regionale 9 maggio 2017, n. 14

Disposizioni in materia di revisore dei conti dei Consorzi di bonifica. Modifiche alla I.r. 11/2003.

(BURC n. 44 del 9 maggio 2017)

### Art. 1

(Modifica art. 29 <u>l.r. 11/2003</u>)

- Al comma 1 dell'articolo 29 della <u>legge regionale 23 luglio 2003, n. 11</u> (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale - Ordinamento dei Consorzi di bonifica), la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  - "d) il Revisore unico dei conti.".

# Art. 2

(Modifica art. 30 <u>l.r. 11/2003</u>)

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della <a href="l.r.">l.r.</a> 11/2003 è abrogata.

### Art. 3

(Modifica art. 32 <u>l.r. 11/2003</u>)

1. L'articolo 32 della <u>l.r. 11/2003</u> è sostituito dal seguente:

"Art. 32

(Revisore unico dei conti)

- 1. Il revisore unico dei conti:
  - a) è l'organo di controllo del consorzio;
  - b) è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;
  - c) esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.
- 2. Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.
- 3. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.".

### Art. 4

# (Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

- 1. I consorzi di cui alla <u>l.r. 11/2003</u> adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
- Decorso inutilmente il termine previsto al comma 1, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, della <u>legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1</u> (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della <u>legge regionale n. 8/2002</u>).
- 3. Per effetto della nomina del revisore unico effettuata in sede di prima applicazione della presente legge, cessa l'efficacia degli incarichi dei componenti degli attuali collegi dei revisori dei conti.

#### Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

# Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).